

## Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: le nuove soglie di anomalia 2019

26/07/2019



Con l'entrata in vigore della [Legge 14 giugno 2019, n. 55](#) di conversione del [Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32](#) (c.d. *Sblocca cantieri*) sono state introdotte importanti modifiche agli articoli 36 e 97 del [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) (c.d. *Codice dei contratti pubblici*).

Entrando nel dettaglio, con l'**articolo 36** rubricato "**contratti sotto soglia**" sono state riscritte le norme per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, mentre con le modifiche all'**articolo 97** rubricato "**offerte anormalmente basse**" sono stati rivisti i

criteri per il calcolo della soglia di anomalia.

Tralasciando gli affidamenti di lavori al di sotto di 1.000.000 di euro, per i quali trovano applicazione l'affidamento diretto e le procedure negoziate più dettagliatamente individuate alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 2 del citato articolo 36, poniamo la nostra attenzione sugli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro descritti alla lettera d) del già citato comma 2.

Per tali affidamenti, così come previsto al **comma 9-bis dell'articolo 36**, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione, discrezionalmente, sulla base del **criterio del minor prezzo** ovvero sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, mediante ricorso alla procedura aperta con la precisazione che nel caso di minor prezzo occorre prevedere, nel bando di gara, l'**esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis dell'articolo 97 rubricato "offerte anormalmente basse" del Codice dei contratti.

**Una prima precisazione.** Le dizioni "*minor prezzo*", utilizzata all'articolo 36, comma 9-bis, e "*prezzo più basso*", prevista all'articolo 97, commi 2 e 2-bis, sono le stesse in quanto in entrambi i casi **non definiscono il prezzo più basso in assoluto ma il minor prezzo scaturente dopo aver scartato le offerte anormalmente basse**.

I citati commi 2 e 2-bis dell'articolo 97 del Codice dei contratti definiscono il calcolo dell'anomalia nei seguenti casi:

- numero di offerte pari o superiori a 15;
- numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica pari o inferiore a 0,15;
- numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica superiore a 0,15.

Al fine di rendere più chiari i concetti tratteremo separatamente e dettagliatamente i 3 casi.

### Numero di offerte pari o superiori a 15

Nel caso in esame il numero delle offerte è pari a 16 e nel dettaglio le percentuali di ribasso offerte dalle imprese sono quelle di seguito riportate indicate in ordine crescente:

Id offerta	Ribasso %
1	2,542
2	5,451

3	8,332
4	9,545
5	9,771
6	10,237
7	10,291
8	11,445
9	11,677
10	12,011
11	12,455
12	13,447
13	14,552
14	14,897
15	15,022
16	16,335

Così come disposto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 97 del **Codice dei contratti** viene escluso il 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente, delle offerte di minor ribasso e di maggior ribasso, Essendo 16 le offerte, il 10% è 1,6 quindi vengono escluse le prime due offerte e le ultime 2, ovvero le offerta con id 1, 2, 15 e 16. Restano in gara 12 offerte e quelle con id da 3 a 14.

Viene adesso la **somma dei ribassi percentuali delle offerte rimaste in gara** che risulta pari a **138,66** (somma dei ribassi percentuale delle offerte da id 3 a 14) e, successivamente, la **media aritmetica dei ribassi pari a 11,555** ( $138,66/12$ ).

Dopo queste preliminari operazioni si passa, così come disposto alla lettera b) del comma 2 del citato articolo 97, al **calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media** calcolata dell'11,555 e, quindi, gli scarti medi delle offerte dalla 9 alla 14 che sono i seguenti:

- **Offerta 9 - 0,122** ( $11,677-11,555$ )
- **Offerta 10 - 0,456** ( $12,011-11,555$ )
- **Offerta 11- 0.900** ( $12,455-11,555$ )
- **Offerta 12 - 1,892** ( $13,447-11,555$ )
- **Offerta 13 - 2,977** ( $14,552-11,555$ )
- **Offerta 14 - 3,342** ( $14,897-11,555$ )

ed al **calcolo dello scarto medio aritmetico degli scarti medi aritmetici sopra determinati che è pari a 1,618** ( $9,709/6$ ).

A questo punto, così come disposto alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 97 viene determinata una prima soglia di anomalia come somma della media aritmetica (11,555) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi (1,618) che è pari a 13,173.

Resta per ultimo da determinare quanto previsto alla lettera d), sempre del comma 2 dell'articolo 97 e, precisamente, il **prodotto delle due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi** (138,660) che sono entrambe 6 e, quindi, **tale prodotto è 36**. Tale numero dà la percentuale (36%) di cui deve essere decrementata lo scarto medio aritmetico che diventa 1,036 ( $1,618-1618*36\%$ ).

La soglia precedentemente determinata e pari a 13,173 è decrementata del precedente valore di 1,036 e, quindi diventa 12,137.

La **soglia definitiva di anomalia** è, quindi, il 12,137% e le offerte da prendere in considerazione restano quelle con id 10, 11,12, 13 e 14 ma si aggiudica la gara l'offerta immediatamente inferiore al valore trovato, ovvero la n. 10 con il 12,011% di ribasso.

Nei prossimi giorni gli esempi pratici del calcolo dell'anomalia nei casi di cui al comma 2-bis dell'articolo 97 del Codice dei contratti.

A cura di **Arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata